



COMUNE DI LEVANTO

Provincia della Spezia

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI LEVANTO E CITTADINI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ'

APPROVAZIONE : DELIBERAZIONE CONSIGLIO COMUNALE N. 67 DEL 28/12/2015

DEPOSITO PRESSO LA SEGRETERIA COMUNALE : DAL AL

ENTRATA IN VIGORE :

REGOLAMENTO PER I RAPPORTI DI COLLABORAZIONE TRA IL COMUNE DI LEVANTO E CITTADINI VOLONTARI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI PUBBLICA UTILITÀ'

ART. 1 Finalità, oggetto ed ambito di applicazione

1. Il Comune di Levanto riconosce e valorizza la funzione sociale dell'attività di volontariato, quale espressione del contributo costruttivo della comunità allo sviluppo e alla diffusione dei servizi di pubblica utilità sul territorio comunale.

2. Il presente regolamento, in armonia con le previsioni della Costituzione e dello Statuto comunale, disciplina le forme di collaborazione dei cittadini con l'amministrazione per garantire i servizi di pubblica utilità, mantenere e valorizzare i beni comuni, dando in particolare attuazione agli art. 118, 114 comma 2 e 117 comma 6 della Costituzione.

3. Le attività di volontariato civico sono da ritenersi integrative dei servizi di competenza del Comune e la collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione si estrinseca nell'adozione di atti amministrativi di natura non autoritativa.

4. L'attività di volontariato da parte delle relative organizzazioni resta disciplinata da specifiche convenzioni o accordi.

ART. 2 Definizioni

1. Ai fini delle presenti disposizioni si intendono per:

a) Beni comuni: i beni, materiali, immateriali e digitali, che i cittadini e l'Amministrazione, riconoscono essere funzionali al benessere individuale e collettivo, nei confronti dei quali l'Amministrazione comunale si attiva ai sensi dell'art. 118 ultimo comma della Costituzione, per condividere la responsabilità della loro cura e valorizzazione, al fine di migliorarne la fruizione collettiva.

b) Comune o Amministrazione: il Comune di Levanto nelle sue diverse articolazioni istituzionali e organizzative.

c) Cittadini attivi: tutti i soggetti singoli che si attivano per collaborare alla ottimale erogazione dei servizi di pubblica utilità, oltre che per la manutenzione e valorizzazione dei beni comuni ai sensi del presente regolamento.

d) Proposta di collaborazione: la manifestazione di interesse, formulata dai cittadini attivi, volta a proporre interventi di partecipazione. La proposta può essere spontanea oppure formulata in risposta ad una sollecitazione del Comune.

e) Patto di collaborazione: il patto attraverso il quale Comune e cittadini attivi definiscono l'ambito degli interventi e le modalità di esecuzione degli stessi.

f) Interventi di manutenzione: interventi volti alla protezione, conservazione ed alla manutenzione dei beni comuni per garantire e migliorare la loro fruibilità e qualità.

g) Gestione condivisa: interventi di gestione dei servizi e cura dei beni comuni svolta congiuntamente dai cittadini attivi e dall'amministrazione con carattere di continuità ed inclusività.

i) Spazi pubblici: aree verdi, piazze, strade, marciapiedi e altri spazi pubblici o aperti al pubblico, di proprietà pubblica o assoggettati ad uso pubblico.

l) Servizi : un'attività o una serie di attività di natura più o meno intangibile, destinata a soddisfare le esigenze della collettività.

ART. 3 Principi generali

1. La collaborazione tra cittadini e amministrazione si ispira ai seguenti valori e principi generali:

a) Fiducia reciproca: ferme restando le prerogative pubbliche in materia di vigilanza, programmazione e verifica, l'Amministrazione e i cittadini attivi improntano i loro rapporti alla fiducia reciproca e presuppongono che la rispettiva volontà di collaborazione sia orientata al perseguimento di finalità di interesse generale.

b) Pubblicità e trasparenza: l'amministrazione garantisce la massima conoscibilità delle opportunità di collaborazione, delle proposte pervenute, delle decisioni assunte, dei risultati ottenuti e delle valutazioni effettuate.

Riconosce nella trasparenza lo strumento principale per assicurare l'imparzialità nei rapporti con i cittadini attivi e la verificabilità delle azioni svolte e dei risultati ottenuti.

c) Responsabilità: l'amministrazione valorizza la responsabilità, propria e dei cittadini, quale elemento centrale nella relazione con i cittadini stessi, nonché quale presupposto necessario affinché la collaborazione risulti effettivamente orientata alla produzione di risultati utili e misurabili.

d) Inclusività e apertura: gli interventi di cura e valorizzazione dei beni comuni devono essere organizzati in modo da consentire che in qualsiasi momento altri cittadini interessati possano aggregarsi alle attività.

e) Sostenibilità: l'amministrazione, nell'esercizio della discrezionalità nelle decisioni che assume, verifica che la collaborazione con i cittadini attivi non ingeneri oneri superiori ai benefici e non determini conseguenze negative sugli equilibri ambientali.

f) Proporzionalità: l'amministrazione commisura gli adempimenti amministrativi, le garanzie e gli standard di qualità richiesti per la proposta, l'istruttoria e lo svolgimento degli interventi di collaborazione alle effettive esigenze di tutela degli interessi pubblici coinvolti.

g) Adeguatezza e differenziazione: le forme di collaborazione tra cittadini attivi e amministrazione sono adeguate alle esigenze di cura e valorizzazione dei beni comuni e vengono differenziate a seconda del tipo o della natura del bene e delle persone al cui benessere esso è funzionale.

h) Informalità: l'amministrazione richiede che la relazione con i cittadini avvenga nel rispetto di specifiche formalità solo quando ciò è previsto dalla legge. Nei restanti casi assicura flessibilità e semplicità nella relazione, purché sia possibile garantire il rispetto dell'etica pubblica, così come declinata dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dei principi di imparzialità, buon andamento, trasparenza e certezza.

i) Autonomia civica: l'amministrazione riconosce l'autonoma iniziativa dei cittadini e predispone tutte le misure necessarie a garantirne l'esercizio effettivo.

ART. 4 Le attività di volontariato civico

1. I cittadini volontari potranno essere impegnati nelle attività di seguito individuate:

- piccola manutenzione, nonché pulizia dei cimiteri comunali e loro pertinenze;
- sorveglianza, pulizia, custodia e piccoli lavori di manutenzione delle aree verdi (es. irrigazione manuale delle piante, manutenzione fioriere e giochi...);
- sorveglianza, pulizia e piccola manutenzione di sentieri, marciapiedi, piste ciclabili;
- interventi di piccola manutenzione del patrimonio comunale;
- supporto per l'organizzazione e allestimento di manifestazioni culturali, ricreative e sportive;
- assistenza e apporto ai servizi bibliotecari;
- sorveglianza ed assistenza in ambito scolastico;
- distribuzione di materiale informativo dell'Amministrazione sul territorio comunale;
- assistenza domiciliare a prevalente aiuto alla persona (con particolare riferimento agli anziani e ai cittadini disabili) escludendo interventi sulla persona stessa;

- assistenza di segretariato sociale a favore di persone anziane (con particolare riferimento agli anziani e ai cittadini disabili).

2. L'elenco di cui sopra è riportato a titolo esemplificativo e non pregiudica le eventuali modifiche, implementazioni e/o eliminazioni delle attività in esso riportate; pertanto, qualora emerga la necessità e l'opportunità di apportare modifiche al suddetto elenco, le stesse saranno di competenza della Giunta Comunale, fermo restando lo spirito fondante del presente regolamento.

3. Le attività lavorative dei volontari non possono espletarsi all'interno di cantieri temporanei o mobili affidati dal Comune ad Imprese appaltatrici.

ART.5 Caratteristiche dell'attività di volontariato civico

1) Le attività di cui al presente regolamento rientrano nella definizione delle attività di volontariato, in quanto prestate in modo spontaneo e gratuito dal singolo volontario in una logica di complementarietà e non di mera sostituzione degli operatori pubblici.

2) L'attività dei singoli volontari non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. L'Amministrazione si impegna pertanto a fornire i materiali necessari allo svolgimento dell'attività ed oggettivamente necessari.

ART.6 Disposizioni procedurali

1. L'attività di gestione della collaborazione con i cittadini attivi è prevista, nell'ambito dello schema organizzativo comunale, quale funzione istituzionale dell'ente ai sensi dell'art. 118 ultimo comma Costituzione.

2. Al fine di semplificare la relazione con i cittadini attivi, il Comune individua, nel rispetto di quanto previsto al precedente comma 1, la struttura deputata alla ricezione delle proposte di collaborazione. Tale struttura provvede direttamente alla trasmissione delle proposte agli uffici interessati, presso i quali verrà individuato, tra i responsabili di Servizio, un responsabile del procedimento, che costituirà per il proponente l'unico interlocutore nel rapporto con l'amministrazione.

3. Al fine di garantire che gli interventi dei cittadini attivi per la cura dei beni comuni avvengano in armonia con l'insieme degli interessi pubblici e privati coinvolti, le proposte di collaborazione devono ricevere il consenso del Comune.

4. In relazione alle attività proposte dal Comune non è necessaria l'espressione formale del consenso; mentre negli altri casi l'assenso del Comune è manifestato e disciplinato nel patto di collaborazione di cui al successivo articolo 8.

5. La proposta di collaborazione viene sottoposta alla valutazione tecnico-amministrativa degli uffici. A tal fine il responsabile del procedimento può convocare una conferenza istruttoria interna fra i settori eventualmente coinvolti e interessati all'attività di cui alla proposta per verificarne l'ammissibilità, la congruità ed eventuali prescrizioni da inserire nell'atto di cui al successivo art. 8 che andrà a sottoscrivere con il soggetto proponente.

6. Qualora ritenga che non sussistano le condizioni tecniche o di opportunità per procedere all'approvazione della proposta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione al proponente.

7. In caso di esito favorevole dell'istruttoria, l'iter amministrativo si conclude con la sottoscrizione del patto di collaborazione, che rientra tra le competenze gestionali del Responsabile del Servizio competente in relazione all'area di attività interessata.

ART. 7 Proposte di collaborazione

1. La gestione delle proposte di collaborazione si differenzia a seconda che:

- a) la proposta di collaborazione sia formulata in risposta ad una sollecitazione dell'amministrazione;
 - b) la proposta sia presentata dai cittadini, negli ambiti previsti dal presente regolamento.
2. Nel caso di cui alla lett. a) del comma 1 l'iter procedurale è definito dall'avviso con cui il Comune invita i cittadini attivi a presentare progetti di cura dei beni comuni nel rispetto di quanto disposto dal presente regolamento.
3. Nel caso di cui alla lett. b) del comma 1, qualora sia necessaria una istruttoria che coinvolga più uffici, il responsabile del procedimento comunica al proponente il tempo necessario alla conclusione dell'iter istruttorio in relazione alla complessità dell'intervento ed alla completezza degli elementi conoscitivi forniti.
4. Al fine di agevolare il percorso partecipativo dei cittadini il Comune si riserva la facoltà di pubblicare l'elenco degli spazi, degli edifici o delle infrastrutture che potranno formare oggetto di interventi manutenzione, riqualificazione e valorizzazione, indicando le finalità che si intendono perseguire attraverso la collaborazione con i cittadini attivi.
5. Nel caso in cui vi siano più proposte di collaborazione riguardanti un medesimo bene, il Comune promuove il coordinamento e l'integrazione tra le stesse.

ART. 8 Patto di collaborazione

1. Il patto di collaborazione è lo strumento con cui Comune e cittadini attivi concordano tutto ciò che è necessario ai fini della realizzazione dei progetti e degli interventi. Il contenuto varia in relazione al grado di complessità dei progetti e degli interventi concordati e della durata della collaborazione.

2. All'atto dell'instaurarsi di un rapporto di collaborazione fra l'Amministrazione e singoli volontari, questi ed i funzionari pubblici preposti sono tenuti a sottoscrivere apposito **modulo** contenente almeno i seguenti elementi essenziali:

a. per l'Amministrazione

a.1. la definizione delle modalità e dei tempi di realizzazione dei progetti a cui partecipano i volontari;

a.2. la dichiarazione che le prestazioni volontarie non sostituiscono in alcun modo quelle di lavoratori dipendenti o autonomi;

a.3. la dichiarazione che nessun rapporto di lavoro intercorre tra l'Amministrazione e i volontari in relazione alle attività da questi svolte;

a.4. l'assunzione delle spese di assicurazione dei volontari contro il rischio di infortuni e malattie connesse allo svolgimento delle attività, ovvero per la responsabilità civile verso terzi;

a.5. l'impegno a fornire tutti materiali e le attrezzature necessari allo svolgimento del servizio nonché quelle previste dalla vigente normativa in materia di antinfortunistica;

a.6. l'impegno a fornire i presidi individuali di sicurezza in rapporto all'attività svolta;

a.7. l'individuazione, in base al tipo di intervento, di tutti gli eventuali procedimenti necessari, quali acquisizioni di pareri e atti di assenso, adozione di provvedimenti e/o atti di propria competenza.

a.8. l'impegno all'espletamento delle procedure previste dalle normative vigenti per le fattispecie di attività oggetto del Patto.

b. per i volontari

b.1. la dichiarazione che le attività vengono svolte esclusivamente per fini di partecipazione attiva a servizi di pubblica utilità, sono gratuite, senza alcun carattere di prestazione lavorativa dipendente o professionale;

b.2. l'accettazione espressa di operare, in forma coordinata con i responsabili pubblici, nell'ambito dei programmi impostati dall'Amministrazione assicurando l'adeguata continuità dell'intervento per il periodo di tempo stabilito e garantendo la disponibilità alle verifiche concordate;

b.3. la dichiarazione di operare nel pieno rispetto dell'ambiente e delle persone a favore delle quali svolgono l'attività;

b.4. l'impegno ad indossare e/o utilizzare tutte le eventuali attrezzature o indumenti antinfortunistici forniti a cura e spese dell'Amministrazione comunale, necessarie allo svolgimento del servizio.

3. Il modulo sottoscritto da ambo le parti diviene impegnativo dei rispettivi oneri.

4. Al modulo contenente gli impegni ed obblighi delle parti viene allegato il programma operativo dell'intervento firmato dal responsabile comunale e sottoscritto dal volontario per accettazione.

ART. 9 Competenze ed obblighi dell'Amministrazione Comunale

1. L'Amministrazione non può in alcun modo avvalersi di volontari singoli per attività che possono comportare rischi di particolare gravità di volta in volta individuabili nell'ambito dell'attività concordata.

2. L'instaurazione di rapporti con singoli volontari non può comportare la soppressione di posti in pianta organica, né la rinuncia alla copertura di posti vacanti, né pregiudicare il rispetto della normativa vigente in materia di collocamento obbligatorio di categorie protette.

3. L'Amministrazione è tenuta a garantire che i volontari inseriti nelle attività siano coperti da assicurazione contro infortuni, malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa e per la responsabilità civile verso terzi. Gli oneri derivanti dalla copertura assicurativa sono a carico dell'Amministrazione.

4. Qualora le attività convenute richiedessero competenze particolari e specifiche diverse da quelle già in possesso dei volontari singoli impiegati, l'Amministrazione si riserva la facoltà di fornire occasioni concrete di formazione, riqualificazione ed aggiornamento ai volontari impegnati nello svolgimento delle stesse, secondo modalità da concordare con i volontari stessi, i quali sono tenuti a partecipare alle predette iniziative.

5. L'Amministrazione è tenuta a comunicare tempestivamente ai volontari ogni evento che possa incidere sullo svolgimento delle attività, nonché sul rapporto di collaborazione.

ART. 10 Compiti del Responsabile comunale

1. I volontari singoli che operano in collaborazione con l'Amministrazione per una o più attività di cui all'art. 4 si coordinano con un operatore pubblico individuato dall'Amministrazione stessa come responsabile, al quale compete:

a) acquisire le attestazioni che i volontari inseriti nelle attività siano in possesso delle necessarie cognizioni tecniche e pratiche, delle idoneità psico-fisiche eventualmente necessarie allo svolgimento delle specifiche attività;

b) verificare che lo svolgimento delle attività dei volontari avvenga nel rispetto dei diritti, la dignità e le opzioni degli eventuali utenti e/o fruitori delle attività stesse, che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e, qualora previste, nel rispetto delle normative specifiche di settore;

c) verificare i risultati delle attività attraverso incontri periodici e/o visite sul posto, colloqui con i fruitori effettuati anche disgiuntamente.

2. In fase di avvio delle attività il Responsabile predispone, di comune accordo con i volontari, il programma operativo – o i programmi operativi – per la realizzazione delle attività stesse.

ART. 11 Requisiti ed obblighi dei volontari

1. I volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti essenziali:

- a) idoneità psico-fisica allo svolgimento dell'incarico, in relazione alle caratteristiche specifiche dell'incarico stesso, da comprovarsi attraverso apposita certificazione medica;
- b) età non inferiore ad anni diciotto;
- c. assenza di condanne e di procedimenti penali incidenti negativamente nelle relazioni con

la Pubblica Amministrazione o potenzialmente lesivi dell'immagine della Pubblica Amministrazione.

2. Ciascun volontario ritenuto idoneo è tenuto a:

- a) svolgere le proprie attività con la massima diligenza in osservanza del presente Regolamento e dell'interesse pubblico;
- b) tenere un comportamento improntato alla massima correttezza ed educazione;
- c) comunicare tempestivamente al Responsabile del Servizio Comunale di riferimento eventuali assenze o impedimenti a svolgere la propria attività;
- d) segnalare tutti quei fatti e/o circostanze che richiedono l'intervento del personale comunale.

3. I singoli volontari impiegati in attività di collaborazione con l'Amministrazione devono essere provvisti, a cura dell'Amministrazione stessa, di un elemento identificativo che consenta l'immediata riconoscibilità degli stessi volontari da parte dell'utenza o comunque della cittadinanza.

4. E' compito dei volontari rispettare le misure di sicurezza inerenti la salute e sicurezza dei luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs 81/2008 ed utilizzare, pertanto, tutti i dispositivi di protezione richiesti dalla suddetta normativa, in ragione della natura dell'attività stessa, forniti a cura e spese dell'Amministrazione.

ART.12 Riconoscimenti

L'Amministrazione comunale, pur nel carattere assolutamente gratuito del servizio di volontariato, intende effettuare i seguenti riconoscimenti, non di natura economica:

- attestati di partecipazione al servizio di cittadinanza attiva
- eventuali ulteriori riconoscimenti.

ART.13 Norme generali e finali. Entrata in vigore.

1. Lo svolgimento di attività di volontariato presso l'Amministrazione non può essere considerato titolo ai fini dell'accesso a posizioni di pubblico impiego di qualsiasi natura.

2. Eventuali accordi presi direttamente tra singoli cittadini ed i volontari che operano per la pubblica amministrazione esulano dalla presente regolamentazione (configurandosi come normali rapporti tra due persone che si frequentano a titolo personale).

3. Il presente regolamento entrerà in vigore al compimento del periodo di deposito presso la Segreteria comunale della durata di dieci giorni, da effettuare successivamente all'esecutività della deliberazione di approvazione, a norma dell'art.7, comma 3 del vigente Statuto comunale. Per quanto non dallo stesso disciplinato, troveranno applicazione le norme vigenti in materia.

